

Città Metropolitana di Torino

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31/12/2024

Cognome e Nome	Presente
1. PUTTO LARA - Sindaco	Sì
2. BARATONO CHIARA - Consigliere	Sì
3. BARATONO ELIO - Consigliere	Sì
4. CARLUCCIO GIULIA - Consigliere	No (Giust.)
5. CATUZZO PAOLA - Vice Sindaco	Sì
6. CHIRI FLAVIO - Consigliere	Sì
7. DIGHERA GIOVANNI DOMENICO - Consigliere	Sì
8. GIANOGLIO VERCELLINO LUCA - Consigliere	Sì (da remoto)
9. ISOLDI VALENTINA - Consigliere	No (Giust.)
10.TACCHINI FEDERICO - Consigliere	Sì (da remoto)
11.SOLDI SILVIO - Consigliere	No (Giust.)
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31/12/2024

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., in ordine:

x) alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PUTTO LARA

x) alla regolarità contabile.

c) il presente atto non produce riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio per cui non si esprime parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PUTTO LARA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il sindaco illustra ai consiglieri l'adempimento segnalando che le partecipazioni dell'Ente sono immutate (SCS- Smat - GAL).

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- l'articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i., che attribuisce all'Organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a Società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle Aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- l'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175/2016, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito TUSP), prevede che le Amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le Amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20, comma 2, impone la dismissione:
 - delle Società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - delle partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti strumentali;
 - nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare Società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TUSP prevede anche la chiusura della Società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro, per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
 - per i provvedimenti di ricognizione 2019 (triennio 2016-2018) e 2020 (triennio 2017-2019) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2021 sul triennio 2018-2020 (articoli 20, comma 2, lettera d) e 26, comma 12-quinquies, del TUSP);

Considerato che:

- l'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in Società diverse da quelle costituite per la gestione di un Servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;
- per tale ipotesi, l'articolo 26, comma 12-quater, differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole Società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSP (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle Società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP;

Ricordato che:

- l'articolo 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 28.12.2019 con deliberazione consigliare n. 42;
- per Regioni e Province Autonome, Enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Università, Istituti di istruzione universitaria e Autorità portuali, la revisione del 2019 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge n. 190/2014);

Considerato che, dopo la revisione del 2015 e quella del 2019, il comune di Vialfrè risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Società Canavesana Servizi SpA (cf 06830230014) - partecipazione diretta dello 0,20%;
Smat SpA (cf 07937540016) - partecipazione diretta dello 0,00002%;
GAL Valli del Canavese (cf 08541120013) - partecipazione diretta del 1,45%;

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal Decreto Legislativo n. 175/2016, l'ufficio ragioneria ha predisposto: il Piano di razionalizzazione 2025 (Allegato A), la relazione sullo stato di attuazione del Piano 2024 (Allegato B), nonché le schede di rilevazione per le Società oggetto del presente provvedimento (Allegati C, D, E, F);

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 33 del 20.12.2024, con la quale è stata approvata la ricognizione annuale delle partecipate per l'anno 2024, dando atto che non erano necessari interventi di razionalizzazione delle stesse;

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2025 quanto già deliberato lo scorso anno;

Dato atto che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TUSP, intende fare proprio ed approvare tale piano;

Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);

Con votazione palese, resa in conformità alle vigenti disposizioni di legge, avente il seguente risultato:

Presenti n. 8 - Votanti n.8 - Astenuti n. //

Voti favorevoli n.8 - Voti contrari n. //

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il Piano di razionalizzazione 2025 delle Società pubbliche, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del Piano 2024 (Allegato B) ed alle schede di rilevazione delle singole società (Allegati C, D, E, F).

Inoltre, con successiva votazione espressa nei modi di rito avente il seguente risultato:

Presenti n. 8 - Votanti n.8 - Astenuti n. //

Voti favorevoli n.8 - Voti contrari n. //

DELIBERA ALTRESI'

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
PUTTO LARA

IL SEGRETARIO COMUNALE
PIVIDORI Anna Valentina

	REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.L. 267/2000 e ss.mm.ii.) N. Reg. Pubbl. Certifico io sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 13/01/2026 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. Li 13/01/2026 IL SEGRETARIO COMUNALE
	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134- 4° comma del D.L. 267/2000 e ss.mm.ii.) Si certifica che la suesesa deliberazione , è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.L. 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione. Li IL SEGRETARIO COMUNALE

